



REGOLAMENTO DEL CORSO DI STUDI IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE (L-19)

TITOLO I

FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 1 - Premesse e finalità

1. Il Corso di Studi in Scienze dell'educazione e della formazione afferisce alla Classe delle Lauree L -19.
2. La struttura didattica competente per il Corso di Studi in Scienze dell'educazione e della formazione è il Comitato Tecnico Organizzatore, di seguito indicato con CTO.
3. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), disciplina l'organizzazione didattica del Corso di studio per quanto non definito dal predetto Regolamento.

Art. 2 - Ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Scienze dell'educazione e della formazione devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione gli studenti, oltre al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dal consiglio di corso di laurea, sono richieste una buona padronanza della lingua italiana, nonché conoscenze di cultura generale, tali da consentire l'accostamento al lessico disciplinare specifico e lo sviluppo di pensiero critico, soluzione di problemi, di attitudine al lavoro di gruppo, di spirito di iniziativa, di adattamento e flessibilità e di visione d'insieme
3. Le conoscenze e le competenze richieste per l'immatricolazione sono verificate attraverso una prova di ammissione non vincolante che consisterà in un test orientativo erogato on-line sulla piattaforma UNICUSANO formato da 20 domande volte ad accertare conoscenze non meramente nozionistiche, nonché competenze ed abilità. Il test si intende superato con 8 risposte corrette su



20.

In caso di esito negativo della prova, è previsto un corso di preparazione riguardanti le discipline di cui allo stesso punto 2 del presente articolo che sarà fornito agli studenti tramite la piattaforma informatica.

4. L'esito della prova sarà comunicato al singolo studente mediante messaggio in piattaforma.

5. La prova di accesso deve essere svolta necessariamente prima del sostenimento degli esami di profitto. Gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi devono essere adempiuti entro il primo anno di corso e si considerano assolti con la fruizione di tutte le lezioni pubblicate in piattaforma di cui al precedente punto 3, secondo comma.

6. In caso di riconoscimento crediti per precedente carriera universitaria e/o per esperienza professionale certificata, l'anno di corso sarà stabilito in base al numero di crediti formativi riconosciuti secondo la seguente tabella:

I anno di corso: da 1 a 59 cfu;

II anno di corso: da 60 a 119 cfu;

III anno di corso: da 120 a 180 cfu.

Il riconoscimento dei crediti formativi per precedente carriera universitaria o per esperienza professionale certificata avviene a seguito di richiesta indirizzata dallo studente al CTO contestualmente all'immatricolazione. Tale richiesta può essere presentata una sola volta e non è soggetta a modifiche.

Il riconoscimento crediti formativi per precedente carriera universitaria e/o per esperienza professionale certificata deve prevedere l'iscrizione dello studente al Corso di Studi in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19) con almeno 3 esami e comunque almeno 24 CFU oltre la discussione della tesi.

7. L'iscrizione si intende perfezionata e produttiva di effetti con l'acquisizione della relativa domanda da parte della sede centrale dell'Università sita in Roma, tramite invio telematico per posta elettronica ordinaria oppure per posta elettronica certificata PEC.

La domanda di iscrizione deve essere compilata direttamente sul sito istituzionale dell'Unicusano alla pagina www.unicusano.it oppure scaricando il relativo PDF; in entrambi i casi, una volta stampata, compilata e siglata, dovrà essere successivamente inoltrata nelle modalità su indicate; la firma sulla domanda di iscrizione può essere apposta anche tramite Firma Elettronica Avanzata (FEA).

L'eventuale successiva spedizione dello stessa domanda di iscrizione in formato cartaceo produrrà unicamente effetti amministrativi interni derivanti dalla precedente iscrizione.



In alternativa, la domanda di iscrizione potrà essere inviata per posta raccomandata a/ all'indirizzo: Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica Roma– Via Don Carlo Gnocchi n.3 00166 Roma.

Nel caso di presentazione da parte dello studente della domanda di iscrizione ad un center learning o a un soggetto esterno all'Università, l'iscrizione si perfezionerà al momento della ricezione del domanda stessa da parte della sede centrale dell'Università sita in Roma, Via Don Carlo Gnocchi, 3.

8. L'iscrizione all'anno accademico successivo avverrà automaticamente il giorno seguente rispetto la fine dell'anno accademico.

Gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso che intendono laurearsi nello stesso anno accademico, dovranno presentare la domanda di iscrizione cautelativa secondo le modalità descritte nel successivo art.4, comma 7, e previste dalla tabella di cui al successivo art. 3, comma 2; quest'ultima consentirà, entro le scadenze stabilite, il conseguimento del titolo di laurea nell'anno accademico di riferimento.

Art. 3 - Organizzazione didattica e Laboratori

1. Il Corso di Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione L-19 è organizzato in due curricula: Educatore Psico-Educativo e Sociale ed Educatore Servizi per l'infanzia.

2. La decorrenza e la durata dell'anno accademico è determinata in funzione del periodo di iscrizione secondo la seguente tabella. Le scadenze per i vari adempimenti sono anch'esse stabilite in funzione della data di iscrizione e del relativo "percorso" specificati nella tabella sotto riportata:

Percorso	Data di immatricolazione	Anno didattico	Ripresa pagamenti RID/ 8 RATE	Ripresa pagamenti rid 2RATE	Ripresa pagamenti rid 1 RATE	1° sessione di laurea	Discussione Tesi	CAUTELATIVA			Richiesta Rinuncia agli Studi	Richiesta trasf in uscita
								Richiesta cautelativa entro il	Data ultimo esame	Ultima sess. tesi in cautelativa		
<u>Percorso Standard</u>	dal 1° agosto al 28 febbraio	dal 1° agosto al 31 luglio	V. tabelle "Decorrenza dei pagamenti RID"	1° rata il 5 ottobre, 2° rata il 5 novembre	ANNO SOLARE (prima data utile dalla data di prima immatricolazione. Es. iscritto del 7 gennaio pagherà il 10 gennaio di ogni anno)	maggio	Entro dicembre	entro il 30 maggio di ogni anno (2 esami rimanenti)	31-lug	entro dicembre	entro il 31 luglio	dal 1 al 31 luglio



<u>Percorso speciale di Marzo</u>	dal 1° marzo al 31 marzo	dal 1° marzo al 28 febbraio	10-gen	1° rata il 10 gennaio, 2° rata il 10 febbraio	ANNO SOLARE (prima data utile dalla data di prima immatricolazione. Es. iscritto del 7 gennaio pagherà il 10 gennaio di ogni anno)	ottobre	entro luglio	entro il 20 dicembre di ogni anno (2 esami rimanenti)	28-feb	entro luglio	entro il 20 dicembre	entro il 20 dicembre
<u>Percorso speciale di Aprile</u>	dal 1° aprile al 30 aprile	dal 1° aprile al 31 marzo	30-gen	1° rata il 10 gennaio, 2° rata il 10 febbraio	ANNO SOLARE (prima data utile dalla data di prima immatricolazione. Es. iscritto del 7 gennaio pagherà il 10 gennaio di ogni anno)	ottobre	entro luglio	entro il 20 dicembre di ogni anno (2 esami rimanenti)	30-mar	entro luglio	entro il 20 dicembre	entro il 20 dicembre
<u>Percorso speciale di Maggio</u>	dal 1° maggio al 31 maggio	dal 1° maggio al 30 aprile	28-feb	1° rata il 5 febbraio, 2° rata il 5 marzo	ANNO SOLARE (prima data utile dalla data di prima immatricolazione. Es. iscritto del 7 gennaio pagherà il 10 gennaio di ogni anno)	ottobre	entro luglio	entro il 20 dicembre di ogni anno (2 esami rimanenti)	30-apr	entro luglio	entro il 20 dicembre	entro il 20 dicembre
<u>Percorso speciale di Giugno</u>	dal 1° giugno al 30 giugno	dal 1° giugno al 31 maggio	30-mar	1° rata il 10 marzo, 2° rata il 10 aprile	ANNO SOLARE (prima data utile dalla data di prima immatricolazione. Es. iscritto del 7 gennaio pagherà il 10 gennaio di ogni anno)	dicembre	entro ottobre	entro il 20 febbraio di ogni anno (2 esami rimanenti)	30-mag	entro ottobre	entro il 20 febbraio	entro il 20 dicembre
<u>Percorso speciale di Luglio</u>	dal 1° luglio al 31 luglio	dal 1° luglio al 30 giugno	30-apr	1° rata il 5 aprile, 2° rata il 5 maggio	ANNO SOLARE (prima data utile dalla data di prima immatricolazione. Es. iscritto del 7 gennaio pagherà il 10 gennaio di ogni anno)	dicembre	entro ottobre	entro il 20 febbraio di ogni anno (2 esami rimanenti)	30-mag	entro ottobre	entro il 20 febbraio	entro il 20 dicembre

3. Le attività formative proposte dal Corso di Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione, l'elenco degli insegnamenti e la loro eventuale organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio sono definiti nel piano di studi, soggetto a verifica annuale da parte del CTO. Le attività formative effettivamente attivate ed ogni eventuale ulteriore aggiornamento sono resi noti annualmente attraverso la banca dati dell'offerta formativa del



Ministero (www.university.it) oltre ad essere pubblicati nel sito www.unicusano.it.

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla lettera d) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 24 ottobre 2004 n. 270, nonché il calendario degli appelli di esame.

Tutti gli studenti sono tenuti a seguire il piano di studio indicato dagli organi didattici dell'Ateneo.

Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 e approvate dal CTO, potranno essere scelte all'interno di una lista di insegnamenti attivati nell'Ateneo e resi noti attraverso il sito dell'Università www.unicusano.it. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che ad esse compete. Il voto contribuisce a determinare il voto di laurea.

Nell'ipotesi di CFU conseguiti in eccedenza rispetto al numero dei 180 previsti per il Corso di Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione, il voto relativo ai CFU conseguiti in seguito al superamento di esami sostenuti successivamente al conseguimento dei 180 CFU non contribuisce a determinare il voto di laurea.

4. Le attività di laboratorio dell'indirizzo L-19 "Servizi per l'infanzia" sono volte all'acquisizione di competenze professionali relative all'educazione delle bambine e dei bambini, da zero a tre anni di età, e sono realizzate attraverso principalmente lavori di gruppo cooperativi, simulazioni, osservazioni di esperienze reali, presentazione di casi che attivano la riflessione e l'apprendimento metacognitivo.

La normativa prevede che ogni CFU di laboratorio comprenda diciotto ore di attività in presenza, presso la sede dell'Università, non sostituibili da attività a distanza e che la frequenza dei laboratori sia obbligatoria e non possa essere sostituita con il riconoscimento di competenze universitarie o extra universitarie.

I laboratori previsti dal piano di studi, in forma di singolo insegnamento (crediti formativi specifici) oppure inseriti all'interno di un insegnamento (crediti formativi comuni), prevedono modalità di organizzazione, gestione e conduzione delle attività formative stabilite nel documento relativo alle disposizioni sui Laboratori consultabile nel sito dell'Ateneo tramite il link https://www.unicusano.it/images/pdf/DocumentiUfficiali/REGOLAMENTI_DIDATTICA/2021.09.21_disposizioni_laboratori_SFORM_L19.pdf, per agevolare le attività stesse anche in conformità alla normativa vigente. I laboratori possono prevedere la partecipazione di studenti/allievi sia in "presenza prossima" sia in presenza mediata". In questo modo si crea un ambiente e contesto didattico composto, di fatto, da due gruppi/classi di partecipanti che presentano condizioni e necessità diverse. Nello stesso tempo si riconosce la medesima "operatività cognitiva" per

entrambi i gruppi e una modificata “operatività manuale” funzionalmente equivalenti.

Art. 4 - Esami e verifiche

1. Il calendario degli esami prevede tre sessioni, generalmente composte da due o tre appelli. Nell’ambito del periodo previsto per le prove d’esame il Preside/Coordinatore fissa la data d’inizio degli appelli. La verbalizzazione degli esami sostenuti seguirà il calendario accademico di riferimento.

2. Le commissioni degli esami di profitto sono composte dal docente titolare dell’insegnamento e da altro componente individuato fra i docenti titolari dello stesso insegnamento o di altro insegnamento affine o comunque pertinente o da cultori della materia. Le commissioni d’esame sono nominate per ogni anno accademico con provvedimento del Preside del corso di studi.

3. Il candidato che all’esame di profitto non consegue il voto minimo di 18 trentesimi si intenderà riprovato. Il mancato superamento, verbalizzato a fini statistici, non comporta attribuzione di voto, non è riportato sul libretto personale del candidato, né rileva ai fini della valutazione della carriera.

4. In considerazione della cadenza trimestrale del ciclo di studi, lo studente può sostenere il primo esame, normalmente, dopo 60 giorni dall’iscrizione. Unicamente per gli studenti iscritti al percorso “standard”, in caso di iscrizione precedente all’inizio dell’anno accademico di riferimento (1 agosto) e nel periodo compreso tra l’inizio dell’anno accademico (1 agosto) e l’inizio dell’attività didattica (1 ottobre), il termine dei 60 giorni comincia comunque a decorrere dall’effettivo inizio dell’attività didattica fissato per il 1 ottobre di ogni anno. In questo caso il primo esame può quindi essere sostenuto a partire dal successivo 1 dicembre.

5. Per ogni anno accademico possono essere mediamente sostenuti esami fino ad un massimo di 60 cfu oltre alle prove riguardanti i debiti eventualmente da colmare. Per debiti si deve intendere unicamente l’eventuale mancato ottenimento dei 60 CFU riferiti ad anni accademici precedenti.

Nel caso in cui lo studente acquisisca i 60 Crediti Formativi Universitari, prima della conclusione del relativo anno accademico, sarà comunque tenuto al pagamento delle tasse universitarie per tutti gli anni in cui si articola, per previsione normativa, il corso di studi prescelto.

Nel caso lo studente sostenga un esame già riconosciuto o convalidato dal Consiglio di Facoltà in fase di approvazione del piano studio, l’esame sostenuto sarà annullato dai competenti organi accademici. In caso di sostenimento di un esame in forma scritta presso le sedi remote, lo stesso esame non potrà essere risostenuto in forma orale presso la sede di Roma nelle more della correzione delle prove scritte. Se si dovesse verificare quest’ultima ipotesi, sarà considerato valido il primo voto registrato nel libretto elettronico dello studente.



Per iscriversi agli esami di profitto è necessario risultare in regola con il pagamento delle rette, delle tasse, dei contributi e dei diritti di segreteria, al momento della prenotazione ad ogni singola prova d'esame.

6. Gli esami sostenuti in violazione del precedente punto 5 potranno essere annullati con Decreto Rettorale.

7. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo del precedente punto 4, gli studenti possono sostenere esami di profitto per tutto il periodo di validità della propria iscrizione all'a.a. di riferimento secondo il calendario pubblicato sul sito.

Nel caso di iscrizione cautelativa, gli studenti, in previsione della discussione della tesi entro le tempistiche riportate nella tabella di cui all'art. 3, punto 2, potranno sostenere esami di profitto entro e non oltre il termine indicato nella stessa tabella in funzione del ciclo di appartenenza. Per ogni fine amministrativo e didattico, per inizio della sessione di laurea si intende il primo giorno del mese in cui è fissato l'appello di discussione tesi di laurea.

Per la presentazione della domanda cautelativa si fa espresso rinvio alla documentazione pubblicata sul sito istituzionale dell'Ateneo alla voce "Domanda cautelativa" contenuta nella pagina web di ogni corso di laurea.

8. Non sono previste propedeuticità.

9. Alla fine del terzo anno di corso, nel caso in cui lo studente non abbia ancora superato tutti gli esami compresi nel piano di studi, sarà iscritto come "studente fuori corso".

10. Nel caso in cui lo studente acquisisca il totale dei Crediti Formativi Universitari, previsto ai fini del conseguimento del titolo accademico, prima della conclusione della laurea triennale, laurea quinquennale a ciclo unico, laurea biennale magistrale, sarà comunque tenuto al pagamento delle tasse universitarie per tutti gli anni in cui si articola, per previsione normativa, il corso di studi prescelto. In tale ipotesi potrà inoltrare al Magnifico Rettore formale istanza per l'autorizzazione alla discussione anticipata della tesi finale.

Art. 5 - Prova finale

1. La prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. L'elaborato può vertere su una qualunque materia, il cui esame sia ricompreso nel proprio piano di studi.

2. La tesi finale è valutata da una commissione composta da almeno 3 membri individuati fra i



ruoli dell'Unicusano di Professore, Professore straordinario, ricercatore o ricercatore a tempo determinato ex art. 24 della legge 240/2010, contrattisti ex art. 23 legge 240/2010 e presieduta dal Preside o dal Coordinatore del Corso di Studio o da un suo delegato fra i soli Professori o Professori straordinari del medesimo Corso che, successivamente alla valutazione dell'elaborato, procederà alla proclamazione del candidato.

Possono essere nominati componenti delle commissioni di cui al precedente comma anche Professori, Professori straordinari, ricercatori e ricercatori a tempo determinato ex art. 24 della Legge 240/2010 strutturati presso altri Atenei italiani o stranieri.

Sono previste almeno tre sessioni per la valutazione della prova finale secondo le modalità riportate al punto 1 del presente articolo, opportunamente distribuite nell'arco dell'anno accademico, con calendario fissato dal Preside e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo.

La Commissione di Laurea valuta la prova finale e la discussione della stessa da parte dello studente, assegnando alla prova finale, complessivamente, da 0 a 10 punti, secondo i seguenti criteri:

- **da 8 a 10 punti:** elaborato originale e sperimentale, capace di raggiungere un livello argomentativo ottimo, frutto di una piena e costante collaborazione tra il candidato e il Relatore; è corredata di una bibliografia ben articolata, oltre che di un apparato di note a piè di pagina puntuale;
- **da 5 a 7 punti:** elaborato che propone un tema originale e viene svolta con cura sul piano argomentativo, frutto un rapporto diretto e dialogicamente aperto con il relatore; corredata inoltre di un apparato bibliografico e di note a piè di pagina esplicative preciso e funzionale;
- **da 3 a 4 punti:** elaborato compilativo, che tratta un argomento con un linguaggio appropriato; bibliografia e note a piè di pagina compilate secondo le norme minime richieste;
- **da 0 a 2 punti:** elaborato di argomento non originale, svolta in modo compilativo e con un linguaggio critico adeguato solo in parte al proprio oggetto di studio, frutto di una collaborazione non intensa con il Relatore; dotata inoltre di un apparato bibliografico e di note a piè di pagina ridotto al minimo essenziale.

3. La tesi di laurea può essere redatta e discussa anche in lingua straniera previa autorizzazione da parte del relatore.

4. Le indicazioni operative per l'assegnazione, redazione e discussione della tesi saranno contenute nelle "Procedure per la richiesta e discussione tesi" il cui aggiornamento sarà effettuato



dalla Direzione Generale che ne curerà anche la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Art. 6 - Conseguimento della laurea

1. La Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione si consegue con l'acquisizione di 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma dei seguenti addendi:

a) media ponderata di accesso MP dei voti v_i degli esami pesati con i relativi crediti c_i e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente

$$MP = (\sum v_i c_i) / 110 / 30$$

b) voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale;

Al candidato che abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.

TITOLO II

NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 7 - Obblighi di frequenza

La frequenza alle attività didattiche non è obbligatoria anche se vivamente raccomandata.

Per gli studenti iscritti a partire dal 10 ottobre 2017 la visione di almeno il 70% delle lezioni video registrate e lo svolgimento dei test di autovalutazione sono obbligatori. Ai fini dell'accesso alle sessioni di esame, quest'ultimi adempimenti devono essere completati entro la data fissata per lo svolgimento delle prove di esame.

Nel rispetto delle normative ANVUR, lo studente potrà prenotarsi agli esami a condizione che il relativo corso risulti caricato sulla pagina personale dello studente all'interno della piattaforma informatica dell'Ateneo da almeno 30 giorni.

Art. 8 - Iscrizione agli anni successivi

L'iscrizione agli anni successivi al primo avviene automaticamente in coincidenza con la scadenza



dell'anno accademico precedente a prescindere dal numero degli esami sostenuti e dei crediti

formativi conseguiti.

Art. 9 - Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio dello stesso Ateneo o da altri Atenei è consentito, eventualmente previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute anche, se ritenuto opportuno, attraverso colloqui personali.

Fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 6 del presente regolamento, il CTO procede all'eventuale riconoscimento dei CFU secondo i criteri contenuti nelle linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi universitari.. L'anno di immatricolazione/iscrizione sarà quindi determinato in funzione del numero di CFU eventualmente riconosciuti all'atto del trasferimento. La richiesta di riconoscimento crediti deve essere avanzata da parte degli studenti all'atto dell'iscrizione/immatricolazione e deve riguardare esclusivamente esami conseguiti e/o attività svolte prima dell'iscrizione. Non è quindi consentito richiedere al CTO integrazione del riconoscimento crediti già ufficializzato in funzione di elementi maturati successivamente.

2. In caso di riconoscimento, l'eventuale voto è determinato come segue: nel caso in cui l'esame sia riconosciuto integralmente, verrà confermato il voto originariamente conseguito; in caso di riconoscimento parziale dell'esame, il voto originariamente conseguito e il voto della prova integrativa saranno calcolati separatamente ognuno con il relativo peso in crediti; in caso di riconoscimento di più esami per uno, si calcolerà la media ponderata tra i voti corrispondenti.

Art. 10 – Rinuncia agli studi e trasferimento

Lo studente intenzionato a rinunciare incondizionatamente agli studi dovrà inoltrare la domanda di rinuncia esclusivamente in modalità on line, tramite l'area riservata accedendo all'indirizzo <https://sophia.unicusano.it>, secondo le scadenze riportate nella tabella di cui al precedente art.3, punto 2.

La rinuncia agli studi, formalizzata in modalità on line, ha effetto immediato solo se lo studente è in regola con il pagamento delle rette universitarie, dei contributi dovuti e delle tasse regionali relativi agli anni accademici di iscrizione.

L'Università comunque provvederà ad inserire lo studente in "sospensione cautelare ciclo di studio" sino alla regolarizzazione della posizione amministrativa.



A far data dall'accettazione della rinuncia, lo studente cesserà ogni attività didattica con ogni possibilità di accesso alla piattaforma e a qualsivoglia attività amministrativa.

Lo studente che non ha presentato rinuncia entro i termini indicati nel precedente art. 3, punto 2, si considera a tutti gli effetti iscritto all'anno accademico successivo e sarà quindi tenuto al pagamento della relativa retta.

La rinuncia comporta l'annullamento dell'intera carriera universitaria e, quindi, di tutti gli esami universitari.

Allo studente rinunciataro viene restituito il titolo di studio originale di scuola media superiore se consegnato all'atto dell'iscrizione.

Lo studente rinunciataro è tenuto al pagamento delle rette universitarie e dei contributi e delle tasse regionali relativi a tutti gli anni accademici ai quali è stato iscritto.

Lo studente rinunciataro da uno a due anni accademici, che intenda avviare una nuova carriera universitaria nello stesso od in altro corso di laurea, potrà inoltrare richiesta di riconoscimento degli esami sostenuti al CTO previo pagamento della retta o delle rette corrispondenti. L'ammontare della retta accademica sarà pari all'importo dovuto al momento della precedente iscrizione.

In caso di rinuncia da più di due anni accademici, per ogni ulteriore anno dovrà essere versato unicamente l'importo forfettario di euro 200,00.

Lo studente interessato al trasferimento presso altri Atenei può avanzare domanda in modalità on line secondo le scadenze previste dal precedente art. 3, punto 2, a valere per il successivo anno accademico, accedendo all'area riservata dall'indirizzo <https://sophia.unicusano.it> e ottenere il nulla osta a condizione che risultino versati tutte le rette universitarie, i contributi dovuti e le tasse regionali relativi agli anni accademici di iscrizione.

Lo studente interessato al trasferimento da un Corso di Studio dell'Unicusano ad altro Corso di Studio attivato dall'Ateneo (trasferimento interno) può avanzare domanda, in modalità on line, a valere per il medesimo anno accademico e ottenere il nulla osta a condizione che risultino versati tutte le rette universitarie, i contributi dovuti e le tasse regionali relativi agli anni accademici di iscrizione. In tale caso, lo studente può acquisire, nell'anno accademico di riferimento, fino ad un massimo di 60 cfu complessivi fra quelli acquisiti nel Corso di Studi di provenienza e riconosciuti nel Corso di Studio al quale lo studente accede e quelli acquisiti nel Corso nel quale lo studente si trasferisce.

Art. 11 - Tutorato

Il CTO può organizzare attività di tutoraggio in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e con quanto deliberato dal Comitato tecnico Organizzatore.



Art. 12 - Valutazione dell'attività didattica

Il CTO attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche, ai sensi dell'articolo 19 del

Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 13 - Valutazione del carico didattico

Il CTO, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Didattico di Ateneo attua iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Si avvale della Commissione didattica paritetica per la valutazione ed il monitoraggio del carico di lavoro richiesto agli studenti al fine di garantire la corrispondenza tra CFU attribuiti alle diverse attività formative e carico di lavoro effettivo.

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14 - Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione indipendentemente dall'anno di immatricolazione. Eventuali dubbi interpretativi o applicativi sollevati dalla successione dei Regolamenti nel tempo sono oggetto di specifico esame da parte del Comitato Tecnico Organizzatore.